

ALLEGATO -Modalità cauzione

A) Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 75 comma 1 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, l'offerta dovrà essere corredata dal documento attestante la costituzione di una garanzia, pari al due per cento (2%) dell'importo complessivo dell'appalto, **sotto forma di cauzione o di fideiussione**, destinata a risarcire l'eventuale danno derivante dalla mancata sottoscrizione del contratto, e accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva di cui al successivo punto B), nelle forme di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- in contanti, mediante versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K. La ricevuta del suddetto versamento è considerato documento probatorio dell'avvenuta costituzione;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della Borsa di Roma nel giorno precedente a quella del versamento. Il deposito in titoli deve essere costituito presso l'Istituto Tesoriere con vincolo a favore della Coni Servizi Spa.

Nessun interesse è dovuto all'aggiudicatario sulle somme costituenti la cauzione, le cedole relative a titoli costituenti in deposito saranno incassate dalla Coni Servizi Spa ed il corrispettivo sarà versato al depositante.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere costituita:

- mediante fidejussione bancaria;
- mediante polizza fidejussoria prestata da una delle società di assicurazioni elencate nel decreto 16 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 275 del 23 novembre 1993 e successive modificazioni, nonché da intermediari finanziari di cui all'art.107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:

- avere durata di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- prevedere il pagamento da parte del fidejussore a prima e semplice richiesta della Coni Servizi Spa.
- escludere il beneficio della preventiva escussione dell'impresa aggiudicataria;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.

Inoltre, la Coni Servizi Spa si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo della garanzia a conferma dell'offerta, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Tale rinnovo non potrà essere superiore a 180 giorni dalla naturale scadenza della garanzia.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, nonché la mancata dimostrazione dei requisiti di idoneità necessari ai fini della partecipazione alla gara ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Per i concorrenti non aggiudicatari o secondi in graduatoria, la cauzione provvisoria cesserà automaticamente entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altro concorrente.

L'aggiudicatario, qualora ricada nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., può presentare la suddetta cauzione ai sensi della medesima normativa, e pertanto l'impresa alla quale venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruisce del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento

Nel caso di Associazione Temporanea, per godere di tale beneficio, tutti i concorrenti associati devono trovarsi nelle condizioni previste dal predetto dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..

La Coni Servizi Spa procederà ad incamerare la cauzione o ad escutere il fideiussore qualora l'aggiudicatario rifiuti di sottoscrivere il contratto o non costituisca la garanzia fideiussoria di cui al successivo punto B).

B) Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., al momento della sottoscrizione del contratto, a copertura dell'eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l'aggiudicatario documenta con le modalità di cui all'articolo sulla cauzione provvisoria, l'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10 per cento (10%) dell'importo del servizio al netto del ribasso d'asta.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dell'articolo 113 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Così come per la cauzione provvisoria, qualora impresa certificata, potrà presentare la garanzia ridotta del 50%.

La mancata prestazione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al punto A), da parte della Stazione Appaltante, salvo il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dell'interesse della Coni Servizi Spa.

La Stazione Appaltante provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente secondo in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e di consorzi (art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.), le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37, comma 6, del predetto D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..